



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BRUSCHI | AUGUSTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MARANGELLA | SALVATORE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CARLUCCI | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1151/13
depositato il 09/04/2013

- avverso la sentenza n. 555/2/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO
contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:



difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO N.150 74100 TARANTO TA

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP010101599/2010 IRPEF-ALTRO 2006

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 1151/13

UDIENZA DEL

13/02/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

1584

PRONUNCIATA IL:

13/02/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08/07/14

Il Segretario



Handwritten signature and the number 1150

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Avviso di Accertamento sintetico emesso per l'anno d'imposta 2006, veniva attribuito al Sig. ██████████, ai fini IRPEF e relative addizionali, un reddito di Euro 215.643,69, costituito da Euro 200.000,00 quale quota di spese per incremento patrimoniale derivante dall'acquisto di due fondi rustici avvenuta nell'anno 2006 al prezzo di Euro 1.000.000,00 e da Euro 15.643,69 quale quota di spese per il possesso dell'autovettura.

Prontamente, con rituale ricorso, il contribuente eccepiva l'illegittimità della pretesa tributaria per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del DPR n. 600/73 nella parte in cui sancisce l'obbligo di motivare gli atti di accertamento, la violazione degli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione, l'illegittimità della pretesa erariale fondata sull'art. 38 del DPR n. 600/73 riferita all'attività di imprenditore agricolo, l'illegittimità della pretesa erariale per espressa esclusione dei beni oggetto del contenzioso poiché strumentali per natura, l'illegittimità della pretesa tributaria per mancata considerazione delle ragioni addotte dal contribuente circa la natura simulata del contratto di compravendita di cui sopra.

L'Ufficio, costituendosi in giudizio, evidenziava che le risultanze da redditometro avevano natura di presunzione legale relativa, che le giustificazioni addotte dal contribuente erano state disattese e che non risultava documentata né la qualità di imprenditore agricolo del ricorrente, né la natura strumentale dei terreni acquistati.

Infine, con memorie illustrative il contribuente precisava che egli era un imprenditore agricolo con redditi determinati catastalmente, che la qualifica di imprenditore agricolo era stata documentata, che l'acquisto del terreno era stato effettuato come atto costitutivo di compendio in agricoltura, che il terreno non rappresentava un incremento patrimoniale per il suo requisito della strumentalità e che era stato puntualmente documentato l'esatto ammontare dei versamenti effettuati dalla madre del contribuente per quanto effettivamente dovuto alle due sorelle per l'acquisto del due terreni.

I Giudici di prime cure, con sentenza n. 555/2/12 del 13/07/2011 hanno dichiarato la legittimità dell'atto impugnato, confermandolo, e hanno rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

Con atto di appello depositato il 09/04/2013, il contribuente ha impugnato la sentenza principalmente per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, e ha nuovamente esposto i motivi per i quali è ricorso alla simulazione, insistendo nuovamente sulle eccezioni già sollevate in sede di ricorso, e concludendo con la



richiesta alla Commissione Tributaria Regionale di annullare e/o riformare la sentenza impugnata, dichiarare la illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato o, in via gradata, la riduzione massima degli importi ivi recati, con condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.

L'Ufficio, con controdeduzioni presentate in data 13/05/2013, ha ribadito la legittimità del proprio operato e ha chiesto alla Commissione Tributaria Regionale di rigettare l'Appello e di condannare il ricorrente alle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione, esaminati gli atti del procedimento, ritiene che la sentenza di primo grado debba essere riformata e, per l'effetto, debba essere accolto l'Appello del contribuente.

In primo luogo si osserva che l'avviso di accertamento di cui si controverte trae origine principalmente dalla compravendita dei fondi rustici di cui sopra, sulla scorta della quale l'Ufficio ha emesso il suddetto atto, avendo esso rilevato l'incongruità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 600/73, dei suddetti beni con i redditi dichiarati dal contribuente.

In altre parole, l'accertamento sintetico svolto dall'Ufficio si è rivolto ad una situazione in cui la manifestazione di capacità contributiva non risulta coerente con il livello di reddito dichiarato dal contribuente.

Orbene, tale procedimento di accertamento si fonda sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto, certi – come lo è un atto di compravendita – che fanno presumere una capacità di spesa correlata ad esborsi di somme di denaro e a spese di gestione da confrontare con il reddito imponibile dichiarato.

Nella fattispecie, l'Ufficio ha esperito un accertamento sintetico, con metodo induttivo, ed è risalito da un fatto noto – la compravendita appunto dei due fondi rustici – ad una capacità contributiva del contribuente che ha generato un reddito non dichiarato. Tale circostanza, avente carattere di presunzione semplice, comporta l'inversione dell'onere della prova sul contribuente che però, nel caso specifico ha ampiamente dimostrato che il pagamento del prezzo dei fondi rustici non è avvenuto e che, anzi, l'acquisizione dei suddetti beni non ha denotato una reale disponibilità economica suscettibile di valutazione ai fini fiscali, in quanto trattavasi di contratto simulato avente causa gratuita anziché causa onerosa.

Giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte di Cassazione è concorde, infatti, nel ritenere che, in presenza di una vendita che dissimuli in realtà una donazione, è sempre consentita, anche se a carico del contribuente, la prova

contraria in ordine al fatto che manca del tutto la disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere, l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente.

Appare, pertanto, oltremodo evidente che il contribuente ha dato prova dell'accordo simulatorio avvenuto in occasione della compravendita dei due fondi rustici e quindi non appaiono condivisibili le risultanze a cui pervengono i funzionari dell'Ufficio.

Sulla scorta di quanto appena sopra esposto, risultano assorbiti gli altri motivi di doglianza di parte appellante.

Considerata la complessità della materia trattata, la Commissione Tributaria Regionale stima equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale accoglie l'Appello del contribuente e per l'effetto riforma la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto.


Spese compensate.

Così deciso in Taranto

13/02/2014

Relatore Estensore

Dott. Salvatore Marangella



Presidente

Dot. Augusto Bruschi

